

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 17 giugno 2009 presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, Strada al Ponte Caprazucca 6/a:

tra

- la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI - aderente all'Unione Parmense degli Industriali - nella persona del Presidente dr. Enrico Schilke, assistito dal dr. Giorgio Reggi dell'Ufficio Risorse Umane dell'Unione Industriali;

e

- le ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA, nelle persone dei Signori: Fabrizio Ghidini per la FILLEA - CGIL, Domenico D'Antonio per la FILCA - CISL ed Antonio Cuppone per la FeNEAL - UIL,

premesse che

L'allegato 33 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 giugno 2008, ha istituito una nuova prestazione in favore dei lavoratori apprendisti operai finalizzata a garantire agli stessi il trattamento economico di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, previo versamento presso la Cassa Edile da parte delle Imprese di apposita contribuzione fissata nella misura dello 0,30% della retribuzione percepita dall'apprendista;

considerato che

L'accordo nazionale del 4 dicembre 2008 ha demandato alle parti territoriali la definizione delle modalità di attuazione operativa di detta prestazione;


valutato che

è intenzione delle parti sopra citate definire con il presente unico accordo apposito regolamento operativo;

tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE.

A decorrere dal 1° luglio 2009, i lavoratori apprendisti, con qualifica di operaio, iscritti alla Cassa Edile di Parma, potranno beneficiare di una prestazione sostitutiva del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi meteorologici. Tale prestazione sarà riconosciuta, come previsto dall'allegato 33 al CCNL di cui in premessa, alle seguenti condizioni:



1

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà riferirsi ad eventi meteorologici;
- compete agli apprendisti operai solo in caso di perdita di un'intera giornata lavorativa;
- il periodo massimo integrabile è pari a 150 ore all'anno di interruzione dell'attività lavorativa;
- l'apprendista dovrà risultare iscritto, all'atto dell'evento, alla Cassa Edile di Parma;
- l'impresa dovrà avere debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore di C.I.G. dell'apprendista e il cantiere presso il quale è occupato e dovrà essere in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda.

MODALITA' DI EROGAZIONE E RIMBORSO DELLA PRESTAZIONE.

La prestazione sarà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà il rimborso alla locale Cassa Edile.

Per avere diritto al rimborso l'impresa dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell'impresa dell'autorizzazione INPS all'intervento di C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista. Per l'accoglimento della domanda la stessa dovrà essere correlata dalla seguente documentazione:

- a) modello I.G. 15 Ed Inps (compilato con esclusivo riferimento al personale apprendista interessato secondo le medesime modalità stabilite dall'Inps per gli operai);
- b) copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo effettivamente corrisposto;
- c) copia dell'autorizzazione Inps all'intervento di C.I.G. per eventi meteorologici.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta di rimborso dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In tal caso la domanda dovrà essere correlata dalla sola documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) e sarà compito dell'impresa circostanziare in maniera precisa l'evento meteorologico che ha dato origine alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.


La retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso è, nella misura dell'80%, quella persa dall'apprendista, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia, nei limiti del massimale retributivo mensile in atto per la prestazione CIG erogata dall'Inps agli operai (tale massimale va considerato per intero e cioè al lordo della riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986).

La Cassa Edile è tenuta ad effettuare il rimborso della prestazione erogata dall'impresa entro un massimo di 60 giorni dal ricevimento della relativa domanda completa.

La verifica ed accoglimento delle domande verrà affidata ad apposita commissione tecnica all'uopo istituita presso la Cassa Edile.

FONDO CIGO APPRENDISTI OPERAI - INDUSTRIA



Presso la Cassa Edile di Parma viene istituito il Fondo denominato "Fondo CIGO apprendisti - industria" alimentato da una contribuzione mensile a carico dell'impresa pari allo 0,30%, calcolato sugli elementi della retribuzione, dei soli apprendisti operai in forza, di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente CCNL (paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale).

Il versamento avverrà a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di luglio 2009 con le medesime modalità previste per le restanti contribuzioni dovute alla Cassa Edile.

Qualora le risorse derivanti dalla contribuzione di cui sopra non dovessero essere sufficienti al pagamento della prestazione in parola, le parti si incontreranno, preventivamente all'esaurimento del fondo costituito presso la Cassa Edile che ha il compito di monitorarne la capienza, per stabilire disposizioni diverse in merito all'alimentazione dello stesso.

Le parti, infine, preso atto della delibera n. 692 del 18 maggio scorso della Giunta Regionale Emilia Romagna, che prevede, tra l'altro, la istituzione di ammortizzatori in deroga a favore degli apprendisti, convengono che in caso di modifica del quadro normativo di riferimento si incontreranno per valutare l'adeguamento del presente accordo alle nuove disposizioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sezione Costruttori Edili

Unione Parmense Industriali

Eillea - CGIL

Filca - CISL

Feneal - UIL